

Ministero dell'Economia e delle FinanzeDIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE**OGGETTO: Chiarimenti sulla sospensione delle ritenute al personale colpito dal sisma 2016 - D.L. 189/2016 convertito con L. 229/2016.**

L'articolo 48, comma 1 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229 dispone che "I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Letteralmente la norma attribuisce al solo sostituto il luogo del domicilio fiscale quale requisito per operare la sospensione delle trattenute al personale che ne faccia richiesta.

Stante quanto sopra questa Direzione, su conforme avviso espresso dall'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di non dover considerare la sospensione delle ritenute in quanto essa stessa, nonché gli altri sostituti di imposta del personale periferico delle amministrazioni centrali gestite dal portale stipendi NoiPA, non sono da considerare domiciliati nei comuni individuati dalla norma. Pertanto, sia la rata stipendiale di gennaio, sia quella di febbraio, non hanno previsto il beneficio al dipendente che ne avesse diritto e ne facesse richiesta.

Qualora dovessero emergere diversi orientamenti normativi, il sistema NoiPA garantirà un tempestivo adeguamento delle funzionalità occorrenti.